

Repertorio n.

Fasc. n. _____/2023

REPUBBLICA ITALIANA**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 12
 AUTOBUS ELETTRICI NUOVI DI FABBRICA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
 PUBBLICO URBANO FINANZIATA CON RISORSE PON METRO 2014-2020- Asse 6 -
 Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) CUP: B80A22000030001- CIG
**

L'anno duemilaventi (2020) addì _____ (n.) del mese di _____, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Pasquale Monea, Segretario Generale della Città metropolitana di Firenze, autorizzato per legge a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- (Dirigente Città Metropolitana);

Impresa

- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di _____ e quindi legale rappresentante

[oppure] titolare

[oppure] procuratore, giusta procura, in originale (se speciale)/in copia autentica notarile (se generale), del _____, rep. n. _____, Notaio Dott. _____ di _____, allegata al presente contratto a costituirne parte integrante sotto la lettera A

dell'Impresa Appaltatrice _____ con sede legale in _____, Via _____ (CAP _____), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, iscritta al n. _____ del REA, in seguito l'“Fornitore”.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Segretario Generale rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. _____ in data _____, esecutiva, la Stazione Appaltante ha indetto il contraente con procedura _____ ai sensi dell'art. _____ c. _____ del D. Lgs. 50/2016 (da ora denominato Codice), per l'affidamento della fornitura in oggetto e con

Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m., la suddetta fornitura è stata aggiudicata definitivamente all'Impresa _____ con sede legale in _____ Via _____, per l'importo di € _____ (euro _____/00) al netto del ribasso d'asta del _____%, oltre IVA

- b) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n. _____/'____(anno) – con fondi Pon;
- c) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 ed i requisiti di qualificazione di cui all'art 61 del D.P.R. 207/2010;
- d) la Stazione Appaltante ha verificato per l'Impresa _____ (informativa antimafia)...Prefettura di _____, documentazione antimafia liberatoria di cui all'art. 1 c. 52 della L. 190/2012 per i soggetti previsti dall'art. 85 D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (“Codice Antimafia”);
- e) in data _____ sono stati forniti dal Fornitore i dati e le notizie previste dal D.P.C.M. n. 187/1991;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano tra loro quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato Tecnico e i suoi allegati, eventuali chiarimenti resi in fase di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Contratto per effetto della sua sottoscrizione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l'Allegato “A” (Offerta Tecnica del FORNITORE) e l'Allegato “B” (Offerta Economica del FORNITORE).

Con la sottoscrizione del Contratto, il FORNITORE dichiara di ben conoscere ed accettare i Documenti Contrattuali, avendoli dettagliatamente esaminati, e di approvarne espressamente il contenuto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto di fornitura, la Città metropolitana di Firenze, indicata quale COMMITTENTE nel Capitolato tecnico, si riserva di delegare alcune delle attività previste dal Capitolato stesso, al gestore del servizio, AUTOLINEE TOSCANI SPA, come da accordi definiti con lo stesso e la Regione Toscana. Queste attività potranno a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, comprendere la definizione degli allestimenti interni, le forniture e i montaggi dei sistemi telematici di bordo, le attività di collaudo dei mezzi, la formazione, l'esercizio dell'opzione “contratto manutenzione full service”, le richieste e la gestione degli interventi di manutenzione in garanzia.

Il FORNITORE, partecipando alla procedura di gara e presentando offerta, ha preso atto e accettato, senza riserva alcuna, tale facoltà di delega, di cui la Stazione appaltante potrà decidere di avvalersi.

Il termine COMMITTENTE in relazione alle attività delegate dovrà dunque intendersi riferito al gestore del servizio.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, nominato dal FORNITORE è il Sig./Dott.

Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esecuzione del presente Contratto di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il FORNITORE, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.

Qualora il FORNITORE dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta al COMMITTENTE.

ART. 3 – OGGETTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA

Con la sottoscrizione del Contratto il FORNITORE si impegna a fornire al COMMITTENTE, che accetta, n. 12 (dodici) autobus elettrici nuovi di fabbrica, modello..... in conformità alle caratteristiche funzionali di omologazione di cui....., da immatricolare per il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Firenze e Comuni di cintura della Città metropolitana di Firenze. Ciascun Autobus deve avere le caratteristiche e dotazioni di cui al Capitolato tecnico e dell'Offerta tecnica presentata.

La consegna degli Autobus, completi degli allestimenti richiesti, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 25 novembre 2023. Tale termine è perentorio, improrogabile ed essenziale ad esclusivo favore del COMMITTENTE ai sensi dell'art. 1457 Cod. Civ.

Non giustificano il ritardo del FORNITORE circostanze ad oggi manifestamente notorie quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il rallentamento nella fornitura di materie prime, materiali e/o componenti.

Qualora il ritardo della consegna degli Autobus da parte del FORNITORE comporti la decadenza, del contributo pubblico erogato al COMMITTENTE, questi potrà, a sua insindacabile giudizio, risolvere il Contratto ai sensi degli artt. 1456 e 1457 Cod. Civ. e chiedere al FORNITORE il risarcimento dei danni.

ART. 4 - CORRISPETTIVO - INVARIABILITÀ

Il corrispettivo della Fornitura, al netto del ribasso offerto dal FORNITORE in sede di gara, è convenuto in Euro [**],[**] ([**]/[**]), oltre IVA di legge (di seguito il "Corrispettivo"). Non sono previsti oneri per la scurezza.

Il Corrispettivo è fisso ed invariabile, non può variare in aumento né in diminuzione, ed è determinato, sulla base dell'offerta formulata dal FORNITORE in sede di gara, con riferimento alle caratteristiche specifiche degli Autobus.

Il Corrispettivo comprende tutti i costi, diretti ed indiretti, per l'esecuzione a perfetta regola d'arte e con la massima diligenza tecnica della Fornitura, nonché di tutte le attività e le operazioni connesse, anche se non espressamente e dettagliatamente indicate nei nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.

E' espressamente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1 - lett. a),D.Lgs. 50/2016; è altresì esclusa l'applicazione dell'art. 1664, primo periodo, Cod. Civ. Pertanto, il FORNITORE si impegna a mantenere invariato il Corrispettivo sino alla data di sottoscrizione del verbale di consegna. In particolare, il Corrispettivo non potrà essere aumentato a causa di difficoltà nell'esecuzione del Contratto, anche se del tutto imprevedute o imprevedibili, comportanti l'aumento dei costi a carico del FORNITORE conseguenti - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - a:

- a) aumenti di prezzi delle materie prime, dei materiali e della componentistica;

- b) aumenti di prezzi della manodopera, anche per effetto della revisione di contratti collettivi di lavoro;
- c) aumenti di tariffe dei trasporti;
- d) aumenti di prezzi dei carburanti e dell'energia;
- e) modifiche della normativa anche di natura fiscale.

Le Parti convengono che il Contratto è aleatorio nei confronti del FORNITORE ai sensi dell'art. 1469 Cod. Civ.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del Corrispettivo da parte del COMMITTENTE avverrà secondo le seguenti modalità:

- (i) Euro [*] pari al 30% (trente-per-cento) del Corrispettivo, quale acconto, alla stipula del Contratto, previa acquisizione della relativa fattura.
- (ii) Euro [*] pari al 70% (settanta-per-cento) del Corrispettivo, quale saldo, entro 10 (dieci) giorni dalla emissione della relativa fattura, e comunque entro e non oltre il 30 dicembre 2023.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, all' Ordinativo di fornitura e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione in forma elettronica. Nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica deve essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco dell' Ufficio UF4TAE - Codice IPA: cmfi -Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA.

E' indispensabile che il FORNITORE inserisca all'interno delle fatture elettroniche, oltre al Codice univoco, anche CIG e CUP della procedura di acquisto, nonché il riferimento all'impegno contabile di spesa comunicato al FORNITORE dall'Ente.

Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del FORNITORE in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso di R.T.I., dall'atto costitutivo dovrà risultare se: i) il pagamento da parte del COMMITTENTE dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dal COMMITTENTE direttamente a favore di ciascun membro del RTI. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il FORNITORE si impegna ad allestire gli Autobus secondo le prescrizioni tecniche e funzionali richieste dal COMMITTENTE e di cui al Capitolato tecnico e suoi allegati, nonché in ottemperanza all'offerta tecnica presentata.

Il FORNITORE garantisce che gli Autobus forniti sono dotati di idonei sistemi omologati atti a garantire l'accesso e lo stazionamento di almeno un passeggero su sedia a ruote.

Il FORNITORE si impegna a certificare con idonea documentazione la rispondenza degli

Autobus alle disposizioni contenute nel D.M. 24.7.1996 recante "Nuove norme relative alle caratteristiche funzionali e di unificazione degli Autobus destinati ai servizi di linea per il trasporto di persone", nonché a documentare ogni eventuale richiesta degli Enti competenti in ordine all'ottemperanza alle prescrizioni tecniche regionali.

Il FORNITORE si impegna ad assicurare la disponibilità dei ricambi per almeno 15 (quindici) anni dalla data di cessazione della produzione dei singoli modelli.

Il FORNITORE si obbliga inderogabilmente a consegnare al COMMITTENTE per ciascun Autobus la documentazione tecnica e amministrativa di cui all'art. 1.12 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il FORNITORE è tenuto a consegnare al COMMITTENTE (nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata al COMMITTENTE, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto.

La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

.(Eventuale, nell'ipotesi di cui al comma 3 bis dell'art. 47 del d.l. 77/2021 conv. con mod. in legge 108/2021) Ai sensi dell'art. 47 comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, il FORNITORE è tenuto a consegnare al COMMITTENTE (nel caso di RTI o Consorzi in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006) una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata al COMMITTENTE, entro 6 mesi dalla stipula del CONTRATTO. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

Il FORNITORE ha l'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della fornitura o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in l. 108/2021 e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo. A tal fine dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto di fornitura apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del presente contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

ARTICOLO 8 PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'Allegato CT2 Penali al Capitolato tecnico.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto dall'art. 47 comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, darà luogo all'applicazione delle penali come di seguito descritto:

- Comma 3: in caso di mancato invio della documentazione richiesta il FORNITORE sarà tenuto a corrispondere una penale del pari a Euro 5.915,00. Qualora entro trenta giorni dall'applicazione della suddetta penale il FORNITORE non adempia all'invio della documentazione sarà applicata una ulteriore penale di Euro 5.590,00 fino ad avvenuto adempimento.
- Comma 3 bis: in caso di mancato invio della documentazione richiesta il FORNITORE sarà tenuto a corrispondere una penale del pari a Euro 5.915,00. Qualora entro trenta giorni dall'applicazione della suddetta penale il FORNITORE non adempia all'invio della documentazione sarà applicata una ulteriore penale di Euro 5.590,00 fino ad avvenuto adempimento.
- Comma 4: in caso di mancato invio della documentazione richiesta il FORNITORE sarà tenuto a corrispondere una penale del pari a Euro 5.915,00. Qualora entro trenta giorni dall'applicazione della suddetta penale il FORNITORE non adempia all'invio della documentazione sarà applicata una ulteriore penale di Euro 5.590,00 fino ad avvenuto adempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al FORNITORE per iscritto dal COMMITTENTE e/o dal GESTORE del servizio, ove delegato; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dal GESTORE per conoscenza al COMMITTENTE.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il FORNITORE dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del COMMITTENTE e/o del GESTORE, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al FORNITORE le penali stabilite nell'Allegato CT2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il COMMITTENTE potrà per l'applicazione delle penali avvalersi della garanzia di cui all'art X, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario e potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il FORNITORE dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 9- GARANZIA DELLA FORNITURA

Il FORNITORE si obbliga ad eseguire la Fornitura con la massima diligenza professionale, secondo i più alti livelli tecnici e a perfetta regola d'arte; pertanto, il FORNITORE risponde nei confronti del COMMITTENTE per eventuali difetti, mancanza di qualità, inidoneità allo scopo e/o non conformità degli Autobus alle specifiche dei Documenti Contrattuali.

Il FORNITORE si obbliga a fornire idonea garanzia per gli Autobus consegnati, senza limite di percorrenza, decorrente dalla data di immatricolazione degli stessi, della durata minima al capitolo 1.6 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dal contratto di fornitura il FORNITORE ha prestato a favore del COMMITTENTE la prescritta cauzione, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale e dunque di Euro

La predetta cauzione è stata costituita mediantee rilasciata con espressa rinuncia a qualsiasi beneficio di preventiva escussione e con esonero, per il COMMITTENTE garantito, dal proporre contro il garante le istanze di cui all'art. 1957 del C.C.

La cauzione sarà svincolata in unica soluzione successivamente alla data di positivo collaudo del contratto di fornitura, da effettuarsi alle condizioni e nei termini di cui al Capitolato tecnico, e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal FORNITORE con il Contratto ed i suoi allegati, e, pertanto, resta espressamente inteso che il COMMITTENTE ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il COMMITTENTE nonché l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il FORNITORE dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal COMMITTENTE pena la risoluzione del Contratto.

ART. 11 - VINCOLO DEGLI AUTOBUS

Le Parti si impegnano a far iscrivere sul certificato di proprietà e sulla carta di circolazione di ciascun Autobus la seguente dichiarazione: *“Questo autobus è stato finanziato con fondi pubblici PON MTRO 2014-2020 per un ammontare di € xxxxxx e pertanto non può essere destinato ad uso diverso dal trasporto pubblico locale e non può essere alienato, salvo specifiche autorizzazioni dell'Ente competente, per la intera vita tecnica del mezzo”*.

ART. 12 SUBAPPALTO

Il FORNITORE, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta non si è riservato oppure si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:.....per una quota pari al (%) dell'importo contrattuale.

Le parti danno atto che ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., le prestazioni di assistenza rese dalla rete stabile dei concessionari di vendita e assistenza autobus non si configurano come attività affidate in subappalto, solo se e nei limiti in cui siano rese sulla base di un modello organizzativo tale per cui la predetta rete dei concessionari si configuri quale parte della struttura organizzativa unitaria facente capo all'operatore economico. In tale ipotesi, infatti, il concessionario - seppur soggetto giuridicamente ed economicamente distinto dal FORNITORE -si inserisce in modo stabile e coordinato nell'organizzazione di quest'ultimo in virtù di specifici vincoli contrattuali (contratto di governance o altro contratto). Nei limiti e al ricorrere dei presupposti e condizioni di cui all'art. 105, comma 3, lett. a), non configurano subappalto gli interventi manutentivi specifici e specialistici sulle componenti tecnologiche degli autobus (es: cambi elettronici, sistemi software, etc.) affidati a lavoratori autonomi

Il FORNITORE si impegna a depositare presso il COMMITTENTE, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la

copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs.n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il COMMITTENTE procederà a richiedere al FORNITORE l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e per le prestazioni affidate in subappalto:

A) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il COMMITTENTE, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il FORNITORE è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il FORNITORE e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del COMMITTENTE in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e si impegnano a manlevare e tenere indenne il COMMITTENTE da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

Il COMMITTENTE corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al FORNITORE di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il FORNITORE si obbliga a trasmettere al COMMITTENTE entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del FORNITORE svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata qualunque forma di cessione, anche parziale, del Contratto da parte del FORNITORE e/o di subentro di soggetti terzi. E' altresì vietata la cessione dei crediti, di cui al Contratto, da parte del FORNITORE. E' altresì espressamente vietata la delegazione di pagamento.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal FORNITORE nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il COMMITTENTE di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al FORNITORE cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COMMITTENTE. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il FORNITORE si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il FORNITORE si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il FORNITORE si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto o alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il FORNITORE si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il FORNITORE anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al FORNITORE di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il FORNITORE si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto al Contratto di Fornitura.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il COMMITTENTE, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al FORNITORE con posta elettronica certificata, il Contratto di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

Il FORNITORE è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il FORNITORE, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il FORNITORE, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al COMMITTENTE e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze.

Il FORNITORE, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 - RECESSO UNILATERALE

Il COMMITTENTE potrà recedere, in tutto o in parte, dal Contratto, ovvero ridurre l'oggetto dello stesso, sia prima che durante l'esecuzione della Fornitura, a suo insindacabile giudizio e senza giustificare le ragioni. In tali casi il COMMITTENTE dovrà esclusivamente rimborsare al FORNITORE le ragionevoli spese documentate già effettuate per l'esecuzione della Fornitura alla data del recesso. In deroga all'art. 109 CCP e all'art. 1671 Cod. Civ., è esclusa in ogni caso la corresponsione al FORNITORE del mancato guadagno per la parte di Fornitura non eseguita.

Al FORNITORE non è data alcuna facoltà di recesso, pena l'escussione della fideiussione di cui al precedente articolo 10 e il risarcimento del maggior danno.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, CCP, il COMMITTENTE potrà risolvere il Contratto qualora ricorra uno dei seguenti casi:

-l'appalto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106 CCP;

-è emersa a carico del FORNITORE una delle situazioni sanzionate dall'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora nei confronti del FORNITORE sia accertata la produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

-nei confronti del FORNITORE sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati indicati dall'art. 80 CCP.

Ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il COMMITTENTE potrà risolvere il Contratto con effetto immediato, mediante comunicazione scritta inviata al FORNITORE, nei seguenti casi:

-qualora durante l'esecuzione del Contratto emerga che il FORNITORE non esegua a perfetta regola d'arte la Fornitura a causa di dolo o colpa grave;

-qualora non venga rispettato il termine di consegna degli Autobus;

-in caso di cambiamento nella titolarità del FORNITORE (o della maggioranza delle azioni della stessa), anche per effetto di successione;

-qualora il FORNITORE dovesse subire uno o più protesti o procedure esecutive o istanze di procedure concorsuali o liquidazione volontaria;

-in caso di inadempimento grave del FORNITORE che faccia venir meno la fiducia del COMMITTENTE circa i suoi futuri adempimenti;

-in caso di grave e/o reiterato inadempimento di una qualsiasi delle clausole di cui all'art. 11 del Contratto.

In tutti i casi di risoluzione il COMMITTENTE potrà procedere alla contestuale escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente **art. 15 del** Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; restano ferme le previsioni procedurali dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - COMUNICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO

Perché siano valide ed efficaci ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il Contratto dovranno essere effettuate esclusivamente:

quanto al COMMITTENTE:

[*] domiciliato presso la sede legale di [*] - PEC [*] - email [*]

quanto al FORNITORE:

[*] domiciliato presso la sede legale di [*] - PEC [*] - email [*]

Il FORNITORE elegge domicilio presso la propria sede legale.

ARTICOLO 20 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

Il FORNITORE si obbliga a tenere indenne il COMMITTENTE, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare:

- quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività oggetto dell'appalto (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate) svolta anche presso terzi.

- di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

A tal fine ha prodotto idonea polizze assicurative stipulate conn..... di massimale rispettivamente di € 5.000.000 per sinistro/anno e di € 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona.

ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Città Metropolitana di Firenze, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Appaltatore e sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del _____.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo pari a Euro.....sugli allegati "A", "B", "C", al presente contratto e sul cronoprogramma è stata assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, tramite Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot.n.81225 del 19.07.2019..

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il FORNITORE dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14, del Regolamento UE 679/2016 - "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR). Il COMMITTENTE informa il FORNITORE che il titolare del trattamento è il COMMITTENTE e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il responsabile del trattamento è il dott. [*].

ART. 23- CODICI DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore dichiara di attenersi ai Protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare in buona fede per evitare l'instaurarsi di controversie relative all'esecuzione del Contratto, ivi comprese quelle concernenti le riserve apposte sui documenti contabili, e a tentare ogni mezzo per il raggiungimento di un accordo bonario.

Nell'ipotesi di contrasto irrimediabile, qualsiasi controversia connessa o collegata al Contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà inderogabilmente devoluta in via esclusiva al foro di Firenze.

ART. 25 - DISCIPLINA DELLA FORNITURA - MODIFICHE AL CONTRATTO

La Fornitura è disciplinata esclusivamente dal Contratto e dai Documenti Contrattuali; per quanto ivi non previsto o non richiamato, le Parti faranno riferimento alle disposizioni normative e di regolamentari vigenti in materia di autobus per servizi di TPL, al Codice degli appalti e al Codice Civile.

ART.26- Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato tecnico di fornitura ;

Allegato "B" Offerta tecnica;

Allegato "C" Offerta economica del FORNITORE.

Depositati agli atti e firmati, per accettazione, in modo digitale, dalle parti:

Depositati agli atti e firmati, per accettazione, in modo analogico, dalle parti:

(si inseriscono tutti i documenti contrattuali indicati nel provvedimento di approvazione) approvati con

Determina n. ____ del _____;

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Segretario Generale rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Segretario Generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero _lettere_ () pagine a video, del quale è stata data lettura alle parti, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to _____

Per il Fornitore _____: F.to _____

Il Segretario Generale: F.to _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del FORNITORE, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il FORNITORE dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, e 18.

Per il Fornitore _____: F.to _____

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il

sistema di verifica collocato all'indirizzo <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica./php>
"Imposta di bollo pari a Euro.....assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 giusta
Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot.n.81225 del 19.07.2019".

- 23.1. Sono espressamente derogate tutte le disposizioni normative, di legge o regolamento, qualora derogabili, che siano in contrasto con le previsioni del Contratto e/o dei Documenti Contrattuali.
- 23.2. Il Contratto non potrà essere modificato che mediante atto scritto, a pena di invalidità delle modifiche apportate.

7.1. Il FORNITORE si obbliga a tenere il COMMITTENTE manlevato e indenne da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni), e dagli eventuali oneri conseguenti, derivante da contestazioni, richieste, etc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione del Contratto. IL COMMITTENTE IL FORNITORE